



Decreto Dirigenziale n. 3 del 17/04/2015

Struttura di Missione - Ufficio Elettorale Regionale

Oggetto dell'Atto:

Attivazione conto di credito con pagamento differito per consentire ai comuni del territorio campano di inviare i plichi relativi alle consultazioni elettorali regionali del 31 maggio 2015 a spese della Regione Campania. CIG 6224830C35.

IL DIRIGENTE

Premesso

- a. che la Legge Regionale 27 marzo 2009, n. 4, in attuazione dell'art. 122, comma 1, della Costituzione, ha introdotto la nuova disciplina in materia di procedimento elettorale regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, con la conseguente necessità di assumere l'onere organizzativo e gestionale dell'intero procedimento elettorale di rinnovo del Consiglio regionale ed elezione del Presidente della Giunta in carica in base ai risultati delle consultazioni del 27 e 28 marzo 2010;
- b. che, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento 15.12.2011, n. 12, con Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 237 del 04/11/2014 è stata istituita la Struttura di Missione denominata "Ufficio elettorale regionale" unitamente ad "gruppo di lavoro" all'interno degli Uffici di diretta collaborazione per garantire il supporto dell'organo di direzione politica e il raccordo tra questo e la struttura amministrativa;
- c. che, con successivo D.P.G.R.C. n. 243 del 10/11/2014 sono stati individuati i dirigenti responsabili delle due Unità Operative Affari generali e Tecnico – operativa in cui si è deciso di articolare la Struttura di Missione;
- d. che, con la deliberazione n. 651 del 15/12/2014, la Giunta regionale ha istituito appositi capitoli di spesa del bilancio gestionale al fine di far fronte agli oneri derivanti dallo svolgimento delle consultazioni elettorali regionali del 2015;
- e. che la disciplina vigente alla data di istituzione dell'Ufficio elettorale regionale, rappresentata dal combinato disposto dell'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165, che recitava "*Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni Il quinquennio decorre dalla data della elezione*" e dall'articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4, che prevede che le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale sono indette con decreto del Presidente in carica e possono aver luogo dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio, presupponeva che le consultazioni elettorali si sarebbero dovute svolgere nel mese di marzo 2015, e precisamente tra il domenica 1° marzo e domenica 22 marzo 2015;
- f. che l'articolo 1, comma 501, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), integrando il testo dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge 2 luglio 2004, n. 165, ha stabilito che il quinquennio di durata in carica degli organi elettivi regionali decorre dalla data della relativa elezione e che le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio, determinando così le condizioni previste dall'articolo 7, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di *election day*, oltre che finalità di risparmio di spesa;
- g. che, a seguito di tale modifica legislativa, considerata la finestra temporale del 15 aprile – 15 giugno prevista per le elezioni comunali in base alla richiamata legge 182/1991, al fine di rispettare l'indicazione relative all'*election day*, le elezioni si sarebbero dovute svolgere tra domenica 19 aprile e domenica 24 maggio 2015;
- h. che, infine, il decreto legge 17 marzo 2015, n. 27, nel modificare, in materia di durata degli organi elettivi regionali, l'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge 2 luglio 2004, n. 165, come già novellato dall'articolo 1, comma 501, legge 23 dicembre 2015, n. 190, ha stabilito che le elezioni dei nuovi consigli regionali possono aver luogo nella "*domenica compresa nei sei giorni ulteriori*" rispetto ai sessanta giorni successivi al termine del quinquennio di carica che, per gli organi elettivi della Regione Campania, decorre dal 28 marzo 2010, ponendo così un limite massimo nella domenica cadente il 31 maggio 2015;
- i. che la circolare n. 9/2015 del 24 marzo 2015 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali, nel richiamare il decreto ministeriale 19 marzo 2015, con cui il Ministro dell'Interno ha fissato la data di svolgimento del turno annuale ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a Statuto ordinario per domenica 31 maggio 2015, con turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci domenica 14 giugno 2015, tra l'altro, ha rimesso alla valutazione dei Presidenti delle Regioni Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia l'adozione dei propri decreti di convocazione dei comizi elettorali per domenica 31 maggio 2015;

Considerato

- a. che, con l'adozione della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4, la Regione Campania ha assunto l'onere organizzativo e gestionale dell'intero procedimento elettorale di rinnovo del Consiglio regionale ed elezione del Presidente della Giunta in carica, con conseguente carico sul bilancio regionale dei relativi oneri;
- b. che tra le spese necessarie e strumentali all'ordinato svolgimento delle consultazioni elettorali rientrano quelle che i comuni del territorio sostengono per inviare i pieghi contenenti gli atti relativi alla revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, spediti dai Sindaci al Ministero degli affari esteri, agli Uffici del casellario giudiziale, alle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, agli Uffici territoriali del Governo (già Prefetture), alle Procure della Repubblica, alle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali nonché ad altri Sindaci, nonché quelli contenenti le tessere elettorali, spediti dai Sindaci ad altri Sindaci o ai Comandi di Forze armate o di altri corpi militarmente organizzati;
- c. che rientrano nelle spese di cui ristorare i comuni, se strettamente legate allo svolgimento delle consultazioni elettorali regionali, quelle relative telegrammi con conseguente accettazione a credito degli stessi anche se non redatti su Mod. 25/bis e anche se dettati per telefono nei confronti di:
 - Regione Campania – Ufficio elettorale regionale;
 - Comuni della Campania;
 - Corti d'Appello presso i Tribunali della Campania;
 - Tribunali della Campania;
 - Questure della Campania;
 - Ministero della Difesa;
 - Presidenti di Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali della regione Campania;
 - Presidenti degli Uffici elettorali di sezione;
 - Ministero degli affari esteri;

Ritenuto

- a. di dover assicurare ai comuni del territorio con effetto immediato, attesi gli adempimenti da svolgersi entro il termine di svolgimento delle elezioni, la possibilità di spedire a spese della Regione Campania i richiamati atti strettamente legati allo svolgimento delle consultazioni elettorali regionali;
- b. di dover assicurare la massima capillarità possibile del servizio di accettazione sul territorio regionale al fine di agevolare le operazioni di spedizione da parte dei Comuni e che pertanto ci si debba avvalere dei servizi offerti dall'organizzazione territoriale di Poste Italiane attraverso accensione di un conto di credito con pagamento differito i cui oneri possono ricadere sulle risorse disponibili sul capitolo di bilancio 293 dello stato di previsione della spesa;

Visti

- a. la legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 e ss.mm.ii., recante lo "Statuto della Regione Campania"
- b. la legge regionale 27 marzo 2009, n. 4, "Legge elettorale" e ss.mm.ii.
- c. la legge regionale 5 gennaio 2015, n. 1 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania"
- d. la legge regionale 6 febbraio 2015, n. 3
- e. il D.P.G.R.C. n. 237 del 04/11/2014
- f. la D.G.R. 9 febbraio 2015, n. 26

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di utilizzare lo strumento del conto di credito da attivare presso Poste Italiane con pagamento differito per assicurare ai comuni del territorio la possibilità di provvedere agli invii a spese della Regione: a) dei pieghi contenenti gli atti relativi alla revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, spediti dai Sindaci al Ministero degli affari esteri, agli Uffici del casellario giudiziale, alle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, agli Uffici territoriali del Governo (già Prefetture), alle Procure della Repubblica, alle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali nonché ad altri Sindaci, nonché quelli contenenti le tessere elettorali, spediti dai Sindaci ad altri Sindaci o ai Comandi di Forze armate o di altri corpi militarmente organizzati; b) dei telegrammi con conseguente accettazione a credito degli stessi anche se non redatti su Mod. 25/bis e anche se dettati per telefono nei confronti di: Regione Campania – Ufficio elettorale regionale; Comuni della Campania; Corte d'Appello presso i Tribunali della Campania Napoli; Tribunali della Campania; Questure della Campania; Ministero della Difesa; Presidenti di Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali della regione Campania; Presidenti degli Uffici elettorali di sezione; Ministero degli affari esteri.
2. di inviare il presente provvedimento al Gabinetto del Presidente, alla Direzione Generale per le Risorse Strumentali, alla Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti di competenza, nonché al BURC per la pubblicazione.

FERRARA